



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29.06.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno **duemilaundici** questo giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:45** in Cotronei nella sala delle conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23.06.2011 n° 4463 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BELCASTRO NICOLA	X		10	SCAVELLI MARIO	X	
02	PELLEGRINI FRANCESCO	X		11	GRECO LUIGI	X	
03	OLIVETI LORENZO	X		12	LA BERNARDA RODOLFO	X	
04	NISTICO' LUIGI	X		13	CHIMENTO SALVATORE	X	
05	MARRELLA MARIA TERESA	X					
06	GAROFALO LUCA	X					
07	DRAGO ALFONSO	X					
08	TETI FRANCESCO	X					
09	MADIA ISABELLA		X				

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Teresa Maria Aloisio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 12 Assenti 1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.06.2011

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
f.to Sig.ra Maria Teresa Marrella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Teresa Maria Aloisio

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 13.07.2011.

Cotronei, lì 13.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Mellace

E' copia conforme all'originale

Cotronei, lì 13.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Mellace

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 13.07.2011.

- è divenuta esecutiva il _____ :

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Giovanni Mellace

E' copia conforme all'originale

Cotronei, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Mellace



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Il Sindaco ricorda che il Regolamento in discussione era stato già predisposto in precedenza ma non approvato ed ora proposto dall'attuale Amministrazione, ricorda che si rende necessaria l'adozione di un nuovo regolamento ICI in quanto quello attualmente in vigore non è più rispondente alle attuali normative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° "Area Tributi" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° "Area Economico Finanziaria" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modifiche ed Integrazioni;

VISTO la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto molteplici cambiamenti alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede , a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad a esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che il Regolamento per l'applicazione del''Imposta Comunale sugli Immobili, necessità di essere adeguato secondo le recenti normative in materia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione del''Imposta Comunale sugli Immobili, composto da 18 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere al dipartimento della Finanza Locale, il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
(F.to Dott. Nicola Belcastro)



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12.04.2011

Il Responsabile F.to Scavelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 12.04.2011

Il Responsabile F.to Belcastro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotona)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Indice

CAPO PRIMO: OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

<i>Art.1 – Oggetto del regolamento</i>	8
<i>Art.2 – Presupposto d'imposta</i>	3
<i>Art.3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	3
<i>Art.4 – La comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile</i>	4

CAPO SECONDO: SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

<i>Art.5 – Soggetto attivo</i>	4
<i>Art.6 – Soggetto passivi</i>	5

CAPO TERZO: BASE IMPONIBILE

<i>Art.7 – Base imponibile</i>	5
<i>Art.8 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto</i>	5
<i>Art.9 – Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico</i>	6
<i>Art.10 – Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	6
<i>Art.11 – Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio</i>	7

CAPO QUARTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE. RIDUZIONI ED ESENZIONI

<i>Art.12 – Determinazione delle aliquote</i>	8
<i>Art.13 – Riduzioni per i fabbricati inagibili</i>	10
<i>Art.14 – Nozione di abitazione principale</i>	10
<i>Art.15 – Fabbricati equiparati all'abitazione principale</i>	10
<i>Art.16 – Esenzioni</i>	11

CAPO QUINTO: VERSAMENTI. DICHIARAZIONI.ACCERTAMENTO.RISCOSSIONE COATTIVA

<i>Art.17 – Versamenti e Dichiarzioni</i>	12
<i>Art.18 – Accertamento</i>	14
<i>Art.19 – Riscossione Coattiva</i>	15

CAPO SESTO: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

<i>Art.20 – Rimborsi e Compensazioni</i>	16
--	----

CAPO SETTIMO: POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

<i>Art.21 – Potenziamento dell'ufficio tributi</i>	17
--	----

CAPO OTTAVO: DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art.21 – Disposizioni finali</i>	18
---	----

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Cotronei nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

Art.2 – Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti all'art.2 del D.Lgs.n.504 del 1992.

2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D.Lgs.504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art.4 – La comunicazione dell’attribuzione della natura di area edificabile

1. La competenza per l’effettuazione della comunicazione prevista dall’art.31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n.289 è attribuita all’Ufficio Tecnico del Comune.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, l’Ufficio Tecnico, entro 60 giorni dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale da parte del Consiglio Comunale, provvede a comunicare, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti, a tutti i proprietari dei terreni interessati l’attribuzione della natura di area edificabile.

CAPO SECONDO

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA

Art.5 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto d’imposizione. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell’immobile.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art.6 Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

CAPO TERZO
BASE IMPONIBILE

Art.7 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs.n.504 del 1992.

Art.8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «C/1» (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «A/10» (uffici e studi privati) ed in categoria catastale «D» (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali «A» (immobili a destinazione ordinaria) e «C» (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti;
- 140 volte, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali «B» (immobili per uso di alloggi collettivi).

Art.9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n. 1.089 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato¹, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre l'insorgenza del contenzioso.

3. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente.

Art.11 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. Anche in deroga a quanto stabilito negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

CAPO QUARTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE. RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art.12 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota deve essere deliberata dal Consiglio Comunale in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o locati in base a libera contrattazione, o locati secondo le particolari condizioni determinate dagli accordi delle associazioni di categoria su base locale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

3. Il Comune può prevedere un'aliquota agevolata, comunque inferiore al 4 per mille, per le abitazioni dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Detta aliquota può essere prevista per una durata massima di tre anni in caso di installazione di impianti termici solari ovvero di cinque anni in caso di installazione di altri impianti.

4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. L'aliquota può essere stabilita dal comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica dalla data di ultimazione della costruzione dell'immobile a quella del contratto di vendita. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, servizi idrici e gas metano). Per beneficiare di tale agevolazione, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

6. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori;

7. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è comunicata al Ministero dell'Economia -Dipartimento delle Politiche Fiscali.

Art.13 - Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art.14 - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo dell'imposta ha la propria residenza anagrafica.

Art.15 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparati alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categoria catastale;

f) le sole abitazioni, con esclusione delle pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore). Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimora abitualmente uno dei contitolari;

g) le abitazioni oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale.

h) Particolari deduzioni per l'abitazione principale possono essere concessi a soggetti proprietari di prima casa nel cui nucleo familiare vi siano soggetti con gradi elevati di invalidità o con soggetti a cui sono stati riconosciuti i benefici delle legge 104.

Art. 16 – Esenzioni

1. In materia di esenzioni si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.n.504 del 1992, dall'art.7 del D. Lgs.n.504 del 1992, nonché dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008.

2. L'esenzione prevista dalla lettera a) dell'art.7 del D.Lgs.n.504 del 1992, concernente gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni diversi dal soggetto attivo d'imposta, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, si

applica anche agli immobili non destinati esclusivamente bensì soltanto prevalentemente ad attività istituzionale.

3. L'esenzione prevista dalla lettera i) dell'art.7 del D.Lgs.n.504 del 1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

4. Sono esenti i terreni agricoli considerati montani.

CAPO QUINTO

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 17 Versamenti e Dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 6 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 6 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Cotronei , o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

3. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure

telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 18 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi pari al saggio legale, con maturazione giorno per giorno.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

4. E' applicabile all'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997, n. 218 e dallo specifico regolamento comunale.

5.

Art. 19 **Riscossione Coattiva**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO SESTO

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art.20 – Rimborsi e Compensazioni

1. Per l'area che per qualsiasi motivo sia divenuta inedificabile compete il rimborso della differenza d'imposta pagata rispetto a quella calcolata con riferimento al reddito dominicale opportunamente rivalutato, maggiorata degli interessi, per il periodo decorrente dall'acquisto dell'area ovvero dalla sua

qualificazione come edificabile e fino al momento in cui è divenuta inedificabile e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincoli di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

2. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito

CAPO SETTIMO

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art.21 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della L.n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.n.446 del 1997², una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:

- a) Il tre (3) % del gettito ICI riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributario ed è ripartito con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali;*
- b) l'uno (1) % dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.*
- c) Nel caso in cui le entrate incassate derivino da attività di accertamento e liquidazione a cui hanno partecipato soggetti esterni quali*

²**Art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97:** con regolamento adottato a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/97 i comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662: una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune.

professionisti incaricati, collaboratori, consulenti o società di servizi, il compenso sarà calcolato in base all'effettiva partecipazione dei dipendenti dell'Ufficio ai risultati conseguiti e ridotto in base alla quota di costi derivanti dall'appalto.

CAPO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 –Disposizioni finali

- 1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.*
- 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.*